



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 31 del 28/10/2019

OGGETTO: S.P. 623 DEL PASSO BRASA. NULLA OSTA ART. 26 D.LGS 285/92 AL COMUNE DI SAVIGNANO PER UNA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOPRASSUOLO PER LA REALIZZAZIONE, CON CONDUTTURE AEREE AD USO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI N. 1 OCCUPAZIONE LONGITUDINALE CON PRESENZA DI N. 12 PALI, DAL KM. 20+210 AL KM. 20+562, LATO SINISTRO, IN CENTRO ABITATO DI FORMICA.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il 3.10.2019 ed assunta a prot. 31747/11.15.5/3967 il 4.10.2019, la domanda con la quale il Comune di Savignano sul Panaro ha chiesto il nulla-osta art. 26 D.Lgs. 285/92 per una concessione di occupazione di suolo e soprassuolo per la realizzazione con condutture aeree ad uso illuminazione pubblica, di n. 1 occupazione longitudinale con presenza di n. 12 pali, in margine alla S.P. 623 DEL PASSO BRASA, dal Km. 20+210 al Km. 20+562, lato sinistro, in centro abitato di Formica;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 8.6.1994 e 148 del 20.7.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina gli attraversamenti ed uso della sede stradale, l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, le modalità di esecuzione degli attraversamenti;

Richiamato quanto previsto dall'art. 66, comma 4, del D.P.R. 495/92;

L'articolo 26 comma 3° del D.Lgs. 285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni anche per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

E' stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata;

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

di accordare il NULLA OSTA ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 285/92 al Comune di SAVIGNANO SUL PANARO, meglio identificato in premessa, per una concessione di occupazione del suolo e del soprassuolo per la realizzazione di condutture aeree uso pubblica illuminazione, in margine alla Strada Provinciale n. S.P. 623 DEL PASSO BRASA, in centro abitato di Formica, e precisamente l'esecuzione di:

- N. 1 occupazione longitudinale aerea, dalla prog. Km. 20+210 alla prog. Km. 20+562, lato sinistro, comportante un'occupazione di soprassuolo pubblico provinciale di ml. 352.00. Tale linea aerea va a sostituire una linea elettrica aerea esistente. L'intervento sarà ubicato ad una distanza di circa ml. 1.00 dal ciglio bitumato, posta quasi completamente su suolo pubblico. Il cavo sarà ancorato ai nuovi pali di illuminazione pubblica, cui darà alimentazione. Nel medesimo tratto stradale risulteranno posizionati n. 12 pali di illuminazione, rispettivamente ai Km. 20+210, Km. 20+240, Km. 20+272, Km. 20+308, Km. 20+340, Km. 20+372, Km. 20+401, Km. 20+434, Km. 20+465, Km. 20+495, Km. 20+530 e Km. 20+562. Il palo posizionato al Km. 20+240 risulta dislocato in proprietà privata.

PRESCRIZIONI

Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalle norme e secondo le modalità previste dall'allegato "ATTRAVERSAMENTI AEREI", del quale si consegna copia in visione all'atto del rilascio del presente.

Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art.30 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R.495/92), il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strada provinciale all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere previste; a tal fine il presente nulla osta deve intendersi anche parere favorevole ai sensi dell'art.7 comma 3, del Nuovo Codice della Strada.

Il Comune destinatario del presente nulla osta, dovrà trasmettere al Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – U.O Concessioni, copia dell'atto di concessione per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Esente da bollo - Articolo 16 - Allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall' interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

ART. 8: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all'anno.
2. La durata dell'autorizzazione permanente, che potrà essere rinnovata alla sua scadenza, non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove). La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
3. Per l'autorizzazione relativa ad impianti di servizi pubblici, la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previsti dalla legge, a giudizio della Provincia o su richiesta del concessionario, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 9: CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza; il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità.
3. Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolare modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del **N.C.S.** e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo **Reg.C.S.**, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonchè i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
5. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada, la quale potrà quindi variare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero con facoltà piena ed insindacabile della Provincia, il relativo andamento altimetrico e planimetrico in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e sue pertinenze.
6. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
7. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in dipendenza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
8. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sue cure e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonchè al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa con suo giudizio insindacabile.
9. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.
10. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 13: NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia.
2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel **Reg.Prov.** e nel

provvedimento di cui al comma 1. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.

3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga.

ART. 14: CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione, consenso o nulla-osta e concessione, tenendolo sempre, anche in copia conforme, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, per esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti indicati nell'art. 12 del **N.C.S.**, pena la sanzione amministrativa e accessoria della sospensione dei lavori.

2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario ne darà comunicazione alla Provincia, richiedendone duplicato, con rimborso delle relative spese.

3. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 15: ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito, e dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.

2. Il concessionario è obbligato, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel preciso stato in cui sono autorizzate, ed all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l'esercizio dell'autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo benestare, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l'interrotto funzionamento dell'impianto o la regolarità del transito, nei quali casi i lavori potranno essere iniziati, dandone tempestiva comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l'obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell'atto di autorizzazione, e di quelle successive riguardanti la materia impartite dalla Provincia.

3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d'ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni causati alla strada e sue pertinenze.

4. L'inottemperanza alle prescrizioni fissate per l'esecuzione delle opere oggetto dell'autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

5. In casi particolari, relativi a lavori comportanti manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, l'atto di autorizzazione potrà prevedere la riserva della Provincia di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione di opere riguardanti l'autorizzazione. In tale circostanza il concessionario dovrà depositare una somma pari all'importo presunto delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere, salvo conguaglio a lavori finiti.

6. Per le autorizzazioni concernenti l'apertura di accessi lungo le strade provinciali, la spalata della neve, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, resta a totale carico del concessionario, ancorchè la neve vi venga accumulata per i modi e per i mezzi usati dalla Provincia direttamente, o a mezzo di imprese, nello sgombero della strada.

ART. 17: RINNOVO E SUBINGRESSO

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

2. Nel caso di subingresso ad un'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo e a quelle previste dal precedente art. 4, corredata dalla ricevuta del versamento per il rimborso delle relative spese.

3. Il rinnovo e il subingresso delle autorizzazioni sono rilasciati con le modalità previste dall'art. 7.

ART. 23: OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI

1. Senza la preventiva autorizzazione o concessione della Provincia è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. L'autorizzazione per l'esecuzione di opere sulle fasce di rispetto e sulle

aree di visibilità è richiesta quando le opere eseguite secondo le distanze minime previste agli artt. 16, 17 e 18 del N.C.S. e all'art. 20 del Reg.Prov. comportano anche l'occupazione di aree antistanti le stesse con depositi e cantieri con caratteristiche tali da poter creare pregiudizio alla visibilità ai fini della circolazione. L'autorizzazione non è richiesta per l'esecuzione di lavori aventi durata momentanea (es. sostituzione lampade pubblica illuminazione), per i quali comunque è sempre necessario il rispetto delle cautele previste dall'art. 21 del N.C.S. (D.C. 276 del 13.12.1995)

2. Chiunque, ottenuta l'autorizzazione o la concessione, esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del N.C.S.

3. I lavori e i depositi sulla strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del N.C.S., dalla Provincia, installati secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici previsti dall'art. 30, comma 4, del Reg.C.S.

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a mettere in atto tutte le incombenze previste dall'art. 21, comma 3, del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Reg.C.S., regolarmente accertate da referto tecnico dell'ufficio competente, con le modalità e i termini ivi previsti.

5. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 27: ATTRAVERSAMENTI ED USO DELLA SEDE STRADALE

1. Gli attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti od opere che possono comunque interessare la proprietà stradale, autorizzati soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico, debbono essere realizzati in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzate a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo; se realizzati a raso si distinguono in:

- a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se sono costituiti dai due precedenti.

3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentite solamente quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.

4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

5. Gli attraversamenti trasversali:

a) se in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale. Il taglio della strada, da effettuarsi di norma con motosega, sarà autorizzato esclusivamente quando motivi tecnici escludono diversa soluzione; in tal caso il taglio dovrà essere eseguito in due tempi per non interrompere totalmente il transito: non potrà essere iniziato il taglio della seconda metà della strada fino a quando non sarà perfettamente ripristinata e riaperta al traffico la prima metà. In ogni caso è obbligatorio il controtubo in ferro o PVC di tipo pesante;

b) devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata;

c) la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico; la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m 1 (uno);

d) con strutture sopraelevate, devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto; l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

e) negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza;

f) la progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione;

6. Gli attraversamenti longitudinali:

a) in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative;

b) l'accesso dei cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali;

c) le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza; quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, è ammessa deroga alla norma, purchè siano rispettate distanze e franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, delle banchine o dell'arginello in terra;

d) le disposizioni di cui alla lett. c) non si applicano nella realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria; in tal caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;

e) per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a m 1 (uno) dal margine della carreggiata. In questo caso devono essere adeguatamente protetti e segnalati secondo quanto previsto dal **Reg.C.S.**;

7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 68 del **Reg.C.S.**

8. Le tombature longitudinali dei fossi laterali alle strade dovranno essere collocate, di norma, in corrispondenza dei fossi stradali e dovranno essere idonee per la raccolta e lo smaltimento razionale delle acque piovane provenienti sia dalle strade che dalle aree circostanti che scolano naturalmente nei fossi stessi. Il provvedimento di autorizzazione conterrà le norme tecniche per l'esecuzione dell'opera e per il ripristino della strada e sue pertinenze.

9. Per quanto riguarda il trasferimento delle condutture, cavi ed impianti in altra sede, si richiama l'art. 46 del **Digs.507**.

10. In ogni caso l'Amministrazione procede ad accertare ed irrogare le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 29: DIRITTO DI CONTROLLO. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.

1. La Provincia può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di autorizzazione, una copia della quale deve sempre essere conservata in cantiere.

2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza dell'autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello autorizzato, danni a persone, il personale incaricato compila un processo verbale di accertamento, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. L'accertamento delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, e, se necessario, il ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata la violazione delle norme di legge e regolamentari in vigore, e trascorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente al trasgressore per la rimessa in pristino, verrà emessa ordinanza di sgombrò e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e del **Reg.Prov.**

